

## **Ritardata conclusione del procedimento amministrativo- risarcimento del danno**

*Data di pubblicazione: 16/01/2015*

Si segnala la sentenza—12 gennaio 2015 n. 94 TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. I in tema di danno da ritardo.

Il TAR ha accolto domanda, avanzata da una impresa nei confronti di un Comune, volta ad ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza del ritardo con il quale l'Ente locale ha concluso il procedimento amministrativo di autorizzazione all'installazione di insegne pubblicitarie. Nel caso di specie, il provvedimento conclusivo del procedimento è stato concretamente adottato 275 giorni dopo la presentazione dell'istanza

Il Collegio, riconoscendo l'antigiuridicità della condotta del Comune, ha affermato che *"l'interesse giuridicamente protetto è qui l'aspettativa della utilità incrementali attese per via della positiva conclusione del procedimento"*. Il danno da ritardo (riferito cioè alla tardiva adozione del provvedimento autorizzativo), consegue all'inadempimento dell'obbligo di concludere il procedimento amministrativo nei termini fissati dalla legge.

In sostanza, ad avviso del TAR, l'istituto del risarcimento del danno da ritardo della P.A. intende porre l'amministrato (tramite la compensazione economica della aspettativa non realizzata) nella stessa situazione in cui questi si sarebbe trovato se la l'azione amministrativa fosse stata tempestivamente portata a compimento.

Spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell'esistenza del pregiudizio; la sussistenza del un danno non può, infatti, presumersi quale automatica conseguenza della tardiva adozione di un provvedimento favorevole all'interessato nei tempi legali.